



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 160/06/CSP**

**SEGNALAZIONE DEGLI ONOREVOLI MARCO BELTRANDI E MARCO PANNELLA DE “LA ROSA NEL PUGNO” NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (EMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE “RAI DUE” E “RAI TRE”)  
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (“TG 2” E “TG 3”)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 9 novembre 2006, ed in particolare nella sua prosecuzione del 15 novembre 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTO l’atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° luglio 2000, n. 152;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e*



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2006, n. 29;

VISTA la segnalazione degli onorevoli Marco Beltrandi e Marco Pannella, in qualità di deputati de La Rosa nel Pugno, pervenuta in data 18 luglio 2006 (prot. n. 0029700/06), nella quale si asserisce che le emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Due*” e “*Rai Tre*”, esercite dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., nel periodo compreso tra il 4 giugno 2006 e il 3 luglio 2006 – in cui il soggetto politico esponente si è segnalato per iniziative politiche di rilievo relativamente ai temi della legalità e della giustizia, avuto specifico riguardo alla proposta di amnistia e indulto, nonché in riferimento alla controversa applicazione della legge elettorale al Senato e ai suoi riflessi sulla rappresentanza parlamentare dello stesso soggetto politico – nei notiziari “*Tg2*” (emittente “*Rai Due*”) e “*Tg3*” (emittente “*Rai Tre*”) ha riservato spazio limitato su temi diversi da quelli di iniziativa del soggetto politico, il tutto in violazione delle disposizioni in materia di pluralismo politico e dei principi di obiettività, completezza ed imparzialità dell’informazione recati dagli articoli 3 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (ora trasfusi negli articoli 3 e 7 del testo unico della radiotelevisione, recato dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177);

VISTA la nota in data 19 luglio 2006 (prot. n. 29934/06) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità con la quale è stato avviato nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Due*” e “*Rai Tre*”, un procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni per la verifica delle circostanze segnalate;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. in relazione al procedimento in oggetto, pervenute in data 27 luglio 2006 (prot. n. 31136/06), e le memorie integrative trasmesse il 28 luglio seguente (prot. n. 31296/06), nelle quali è stato evidenziato, in particolare, che:

- gli articoli 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione dettano i criteri conformativi dell’attività di informazione svolta dalla concessionaria del servizio pubblico e dalle emittenti radiotelevisive private, i quali non possono avere effetto ablatorio della libertà di manifestazione del pensiero in sé e in collegamento con quella di iniziativa economica pubblica e privata, potendo avere soltanto la funzione di indirizzare l’attività dei titolari di queste libertà ad adempiere al dovere di informazione che su di essi grava a cospetto del diritto della collettività ad essere compiutamente, obiettivamente e pluralisticamente informata;
- nel caso di specie, riferito all’informazione nel periodo non elettorale, l’osservanza di detti criteri non esclude la mediazione giornalistica editoriale quanto alla cernita dei dati notiziali, all’apprezzamento della loro rilevanza sociale e del grado di attualità dell’interesse alla pubblica conoscenza in relazione al panorama complessivo degli eventi meritevoli di essere riferiti alla pubblica opinione di giorno



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- in giorno e di ora in ora nel periodo preso in esame, in una scala di priorità non solo temporale ma anche assiologica commisurata sugli elementi connotativi e denotativi della missione di servizio pubblico;
- dai dati del monitoraggio dell'Autorità e da quelli dell'Osservatorio di Pavia è agevole constatare che le doglianze degli esponenti sono infondate, ove si consideri che i temi dell'amnistia e dell'indulto sono stati adeguatamente rappresentati, sia in tempo di parola sia in tempo di notizia, nelle varie edizioni dei telegiornali della concessionaria, relativamente al periodo dagli stessi unilateralmente individuato;
  - infatti, nell'esercizio del suo potere – dovere di mediazione giornalistica la concessionaria pubblica ha dato spazio alla notizia della proposta di un provvedimento di amnistia quando l'evento è stato annunciato il 4 giugno scorso, garantendo la rappresentazione pluralistica delle diverse valutazioni politiche in merito, nonché nei notiziari del "Tg1" e della Testata tribune e servizi parlamentari, dando conto anche della posizione espressa da "La Rosa nel Pugno";
  - a prescindere da ogni considerazione in ordine al fatto che nella formazione partitica "La Rosa nel Pugno" non è dato individuare un interesse qualificato e differenziato a far valere un'asserita carenza di informazione riferita non già rispetto alla sua specifica posizione sul tema in questione ma all'informazione sulla tematica dell'amnistia ed indulto tout court, va evidenziato che tanto la completezza quanto il pluralismo dell'informazione non possono che essere apprezzati in rapporto al complesso della programmazione, dovendosi verificare, come da giurisprudenza dell'Autorità, il complesso dei programmi appartenenti all'area dell'informazione della concessionaria e non delle singole reti o testate giornalistiche;
  - infine, come si evince dai dati allegati alla memoria integrativa, sono stati presenti nel telegiornale "Tg3" esponenti de La Rosa nel Pugno ed è stato invitato l'on. Capezzone, insieme ad ospiti di altro orientamento, per una puntata di "Primo Piano" sull'indulto;

CONSIDERATO che i telegiornali "Tg2" e "Tg3", oggetto della segnalazione, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e ricondotti sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono programmi che, per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, secondo cui *"Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico"*



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”;*

CONSIDERATE le disposizioni di attuazione recate, con particolare riferimento ai programmi di informazione, dall'articolo 2 della citata delibera n. 22/06/CSP, primo comma, secondo il quale *“Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento”* ;

RITENUTO opportuno estendere il periodo oggetto di verifica fino al 29 settembre 2006, considerato riferimento temporale congruo in ordine alla specifica tipologia dei notiziari “Tg2” e “Tg3”, ai fini dell'accertamento della programmazione delle emittenti in questione, disponendo la proroga del termine di conclusione del procedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, del citato Testo Unico, l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale;

RITENUTO, in particolare, che, ai sensi delle disposizioni vigenti, la garanzia della libertà e del pluralismo dell'informazione fa salva l'autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purché questa non dia luogo a disparità di trattamento o a violazioni del principio della completezza dell'informazione;

RILEVATO che dai dati disponibili del monitoraggio dei notiziari “Tg2” e “Tg3”, forniti dall'Isimm Ricerche risulta che nel periodo dal 4 giugno 2006 al 29 settembre 2006 le posizioni politiche relative ai temi della legalità e della giustizia, avuto specifico riguardo all'ammnistia e all'indulto, sono state rappresentate come segue:

- 1) per quanto riguarda il notiziario “Tg2” su un tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali pari a quattordici minuti e ventuno secondi sono stati assegnati a Alleanza Nazionale uno spazio pari al 20,33% (due minuti e cinquantacinque secondi), a Italia dei Valori il 15,21% (2 minuti e undici secondi), all'Ulivo il 10,80% (un minuto e trentatré secondi), a Forza Italia il 10,22% (un minuto e ventotto secondi), all'UDC il 6,27% (cinquantaquattro secondi), a Lega Nord il 5,57% (quarantotto secondi), al Partito dei Comunisti Italiani il 2,67% (ventitré secondi), a Rifondazione Comunista il 2,21% (diciannove secondi), ai Verdi l'1,74% (quindici secondi), all'Udeur l'1,63% (quattordici secondi) e ai Democratici di Sinistra l'1,39% (dodici secondi);
- 2) per quanto riguarda il notiziario “Tg3” su un tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali pari a venti minuti e quattordici secondi sono stati assegnati all'Ulivo uno spazio pari al 13,76% (due



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

minuti e quarantasette secondi), a Italia dei Valori il 13,34% (due minuti e quarantadue secondi), a Forza Italia l'11,45% (due minuti e diciannove secondi), a Alleanza Nazionale il 9,80% (un minuto e cinquantanove secondi), all'UDC il 6,01% (un minuto e tredici secondi), a Lega Nord il 5,60% (un minuto e otto secondi), al Partito dei Comunisti Italiani il 3,29% (quaranta secondi), all'Udeur il 2,22% (ventisette secondi), a Insieme con l'Unione l'1,15% (quattordici secondi), a Rifondazione Comunista l'1,07% (tredici secondi) e ai Verdi lo 0,66% (otto secondi);

RILEVATO che il soggetto politico segnalante è stato presente nel "Tg2" in relazione alla tematica in questione con un tempo di parola di diciassette secondi, corrispondente al 2,47% del tempo complessivo dedicato ai soggetti politici pari a undici minuti primi e ventinove secondi e all'1,97% del tempo complessivamente riservato agli interventi dei soggetti politici e istituzionali pari a quattordici minuti e ventuno secondi e nel "Tg3" con un tempo di parola di venticinque secondi, corrispondente al 2,92% del tempo complessivo dedicato ai soggetti politici pari a quattordici minuti primi e quindici secondi e al 2,06% del tempo complessivamente riservato agli interventi dei soggetti politici e istituzionali (venti minuti primi e quattordici secondi);

CONSIDERATO che la partecipazione dei soggetti politici ai programmi di informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento nella rappresentazione delle posizioni politiche;

CONSIDERATO, altresì, che, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione delle opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici;

CONSIDERATO, in particolare, che, durante il periodo non interessato dalle competizioni elettorali, la rappresentazione delle opinioni politiche all'interno dei telegiornali, da assicurare per ciascuna rete o testata giornalistica, ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, della delibera n. 22/06/CSP, va messa in relazione agli eventi di cronaca da notizia rispetto ai quali è fatta salva l'autonomia editoriale di ciascuna emittente televisiva;

RILEVATO che il soggetto politico esponente è complessivamente presente nel periodo preso ad oggetto dell'analisi, per le proprie iniziative e posizioni politiche, nel "Tg2" con un tempo di parola di tre minuti primi e diciotto secondi, corrispondente all'1,81% del tempo complessivo dedicato ai soggetti politici pari a tre ore, due minuti primi e trentotto secondi, e allo 0,99% del tempo complessivamente riservato agli



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

interventi dei soggetti politici e istituzionali (cinque ore, trentuno minuti primi e quaranta secondi), e nel “Tg3” con un tempo di parola di cinque minuti primi e ventiquattro secondi, corrispondente al 2,21% del tempo complessivo dedicato ai soggetti politici pari a quattro ore, tre minuti primi e cinquantasette secondi e all’1,03% del tempo complessivamente riservato agli interventi dei soggetti politici e istituzionali (otto ore, quarantasei minuti primi e quattordici secondi);

RILEVATO, altresì, che le posizioni del soggetto politico esponente risultano comunque rappresentate nel medesimo periodo preso ad oggetto dell’analisi, con notizia delle iniziative intraprese e puntuali riferimenti nei telegiornali delle emittenti medesime per un tempo dedicato complessivo di notizia pari a quindici minuti primi e otto secondi nel “Tg2”, e quattro minuti e cinquantasette secondi nel “Tg3”;

RILEVATO, in particolare, che al tema dell’amnistia e indulto è stato riservato nei telegiornali un tempo di argomento pari a un’ora, quarantuno minuti e trentacinque secondi nel “Tg2”, e di un’ora, ventisei minuti e due secondi nel “Tg3”, in particolar modo a seguito della ripresa delle programmazioni televisive dopo la pausa estiva;

CONSIDERATO, pertanto, che le emittenti televisive “*Rai Due*” e “*Rai Tre*” della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo hanno assicurato nel periodo considerato un’adeguata rappresentazione dei temi dell’amnistia e dell’indulto nonché l’esposizione delle posizioni politiche del soggetto denunciante nei notiziari relativi al periodo 4 giugno – 29 settembre 2006, tale da garantire l’effettivo rispetto dei principi recati dagli articoli 3 e 7 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005 ed, in particolare, della parità di accesso tra le forze politiche in condizioni di parità di trattamento e, quindi, della completezza dell’informazione relativamente alle tematiche correlate all’interesse giornalistico legato all’attualità della cronaca;

RITENUTO, per l’effetto di quanto sopra, l’insussistenza della violazione dei principi recati dagli articoli 3 e 7, del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, come attuati dalle disposizioni applicative recate dalla delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA**

1. l'archiviazione degli atti;
2. la trasmissione della presente delibera alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 15 novembre 2006

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Giancarlo Innocenzi Botti

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Maria Caterina Catanzariti